

## REGOLAMENTO

Art. 1 – I Soci Attivi dell'Assistenza Pubblica di Salsomaggiore Terme successivamente alla loro ammissione si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l'opera di assistenza e di soccorso, sia nei casi individuali sia di pubblica calamità, oltre a quanto disposto dagli art. 2 (due) e 3 (tre) dello Statuto dell'Associazione. Si considerano soci attivi anche i componenti del Consiglio Direttivo, dei revisori dei Conti e i Collaboratori di Sede.

Art. 2 – La domanda d'ammissione del Volontario, corredata dai documenti richiesti sarà presentata al Consiglio Direttivo che valuterà in merito all'ammissione. Gli aspiranti Volontari ammessi all'Associazione dovranno partecipare ai corsi di formazione secondo le modalità previste dal percorso formativo ANPAS Emilia Romagna al termine del corso saranno inseriti con la qualifica di Soccorritore.

Art. 3 – Il Socio attivo deve impegnarsi a prestare ogni anno almeno 14 (quattordici) turni di servizio, l'eventuale mancanza dovrà essere motivata personalmente al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio valuterà le motivazioni e potrà decidere in merito a eventuali provvedimenti che andranno dal recupero dei turni mancanti entro 90 giorni, fino alla dimissione d'ufficio dall'Associazione.

I Volontari che per gravi e documentati motivi intendono assentarsi dal servizio per periodi prolungati possono presentare domanda di aspettativa al Consiglio Direttivo.

I Volontari in aspettativa non possono partecipare a turni o servizi per tutta la durata della stessa.

Durante l'aspettativa i Volontari sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione obbligatori per il mantenimento delle competenze, l'aspettativa potrà avere durata massima 12 mesi estendibile fino a 18 mesi per casi particolari (es. gravidanza).

Al termine del periodo il volontario dovrà effettuare almeno 24 ore di affiancamento in ambulanza come 'secondo barelliere' prima di riprendere la qualifica posseduta in precedenza.

Art. 3bis - Possono essere ammessi all'Associazione i Volontari provenienti da altre Associazioni. Il Direttore Sanitario e il Responsabile della Formazione controlleranno il percorso formativo e le competenze del Volontario e qualora queste siano conformi a quanto previsto dalla normativa, lo stesso potrà essere inserito in Associazione con la qualifica già posseduta. Il Volontario dovrà comunque effettuare almeno 24 ore di affiancamento per l'inserimento effettivo.

Nel caso di Volontari Soccorritore-Autista verrà effettuata una guida di prova dal Formatore Guida Sicura il quale deciderà quale percorso d'inserimento fare effettuare al Volontario.

Art. 4 – Al compimento del 70° anno di età e successivamente ogni anno, tutti i Soci Attivi saranno sottoposti, da parte del Direttore Sanitario, ad una valutazione attitudinale che accerti il permanere delle condizioni psicofisiche indispensabili allo svolgimento del servizio.

Il Direttore sanitario sottoporrà i risultati al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5 – Ogni 5 anni, e comunque in concomitanza con i festeggiamenti per gli anniversari associativi, verranno premiati i soci volontari sulla base dei turni di servizio effettuati.

Sarà compito del Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto e sentite le proposte della Commissione dei Volontari, stabilire il numero dei turni e dei servizi per i vari riconoscimenti.

Ogni anno saranno premiati i Volontari che raggiungeranno i 15, 25, 35, 45 anni consecutivi di anzianità e successivamente per i decenni seguenti. Le premiazioni relative all'anzianità saranno effettuate separatamente dai festeggiamenti quinquennali, preferibilmente nel mese di Dicembre.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la data e l'occasione per la premiazione.

Art. 6 – I Soci hanno il dovere di rispettare il segreto professionale.

I dati anagrafici e i riferimenti alla patologia dei trasportati sono considerati "dati sensibili" dal Decreto Legge 196/03 (denominato "Codice Protezione Dati Personali" e successive modifiche).

Non dovranno essere riferite ad alcuno (amici, famigliari, parenti, giornalisti, ecc.) le notizie riservate relative all'infermo. Non dovranno essere riferiti ad alcuno numeri di telefono privati di Volontari o Medici senza la loro esplicita autorizzazione.

Art. 7 – E' messo a disposizione dei Soci Attivi un tabellone mensile ove ogni Volontario può decidere il turno più consono alle sue esigenze familiari e lavorative. I turni ordinari previsti sono i seguenti:

Mattino: 6.30 – 13.00

Pomeriggio: 13 – 20.00

Notte: 20.00 – 6.30

Festivi: 7.30 - 13.00

Per particolari esigenze di servizio il Responsabile Servizio Trasporti può organizzare turni straordinari con orari diversi. Il Volontario può per esigenze particolari effettuare 1/2 turni, sarà a discrezione del Consiglio Direttivo valutarne le motivazioni.

Art. 8 – Tutti i Soci Attivi devono presentarsi con puntualità al turno di servizio; chi per motivi familiari, di lavoro o altri non possa arrivare per tempo deve comunicarlo preventivamente agli interessati e segnalare eventuali variazioni di orario sul tabellone.

I Soci Attivi che si cancellano dal tabellone debbono provvedere per la sostituzione, sia direttamente oppure tramite il Responsabile Servizio Trasporti o il Telefonista.

Art. 9 – I Volontari, durante i turni di servizio, sono tenuti ad indossare la divisa regolamentare dell'Associazione; non è consentito l'utilizzo di materiali non conformi a quanto fornito ed ogni eventuale modifica e/o applicazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.

La divisa va unicamente indossata durante il servizio o in altri casi autorizzati dal Consiglio Direttivo. I Volontari sono pregati di non allontanarsi dalla sede durante le ore di servizio;

Art. 10 – Onde evitare conseguenze legali e penali di ogni ordine, personali e per l'Associazione, è vietato iscriversi ai turni di servizio e partecipare a viaggi quando si è assenti dal lavoro per malattia od infortunio.

Art. 11 – Nel frequentare la Sede i Volontari si dovranno attenere alle elementari norme di comportamento. Eventuali mancanze dovranno essere notificate alla Commissione dei Volontari.

Art. 12 – La Sede e le relative strutture sono ad esclusivo uso dei Soci. Eventuali visitatori possono accedere alla sede solo se accompagnati da un socio.

Art. 13 – I Volontari sono tenuti a mantenere la Sede nel perfetto ordine in cui si trova abitualmente.

I Soci che consumano bevande o pasti nei locali della Sede sono tenuti ad osservare le elementari norme di igiene e di buona educazione.

Art. 14 – Ogni Volontario può esprimere suggerimenti o pareri per iscritto e firmati. A tale servizio è messo a disposizione un apposito registro. Altresì per casi particolari o delicati è prevista una speciale commissione denominata Commissione dei Volontari.

Art. 15 - I servizi possono essere di due tipi: ordinari e di emergenza-urgenza. Sono ordinari quelli che vengono effettuati ogni giorno su prenotazione per l'assistenza ed il trasporto di ammalati ed infortunati o di persone con particolari esigenze che necessitano del trasporto in ambulanza dietro richiesta scritta del medico. Nell'ambito dei servizi ordinari i servizi d'assistenza a gare sportive e i viaggi prenotati per qualsiasi località che comportino un'assenza prolungata dal turno di servizio vengono definiti straordinari. A designare l'equipaggio del servizio straordinario provvederà il Responsabile Servizio Trasporti o il suo vice o, in loro assenza, un componente del Consiglio Direttivo.

Sono da considerarsi servizi di emergenza-urgenza tutte le richieste di soccorso pervenute dalla C.O. 118.

Linee guida della stessa C.O. ne definiscono la gravità di intervento e le procedure operative standard nonché l'attivazione dei mezzi di soccorso avanzati e l'invio verso l'ospedale di competenza. I Volontari sono tenuti a conoscere ed applicare le suddette linee guida e i protocolli attualmente in vigore.

Art. 16 -L'equipaggio è formato da: un Volontario con qualifica di Autista Soccorritore e almeno un volontario con qualifica di Soccorritore sia per i soccorsi in urgenza che per i trasporti ordinari.

Art. 17 – Il Direttore Sanitario è responsabile dell'organizzazione e della realizzazione dei programmi di formazione dei volontari. Egli può avvalersi di Collaboratori e di Istruttori qualificati anche esterni dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a partecipare a regolari aggiornamenti annuali come richiesto dalla normativa regionale sull'accreditamento delle strutture sanitarie; gli interessati saranno informati tramite avviso esposto in bacheca.

I volontari che non manterranno gli aggiornamenti annuali richiesti perderanno la qualifica; e dovranno recuperare la formazione mancante entro i primi tre mesi dell'anno successivo, in mancanza di ciò verranno dimessi d'ufficio dall'Associazione.

Art. 18 – L'Autista soccorritore ed il Soccorritore sono tenuti ad agire in stretta collaborazione ed ad applicare le corrette manovre di assistenza ai pazienti.

Art. 19 – I Volontari all'inizio del turno di servizio devono controllare le ambulanze e verificarne la funzionalità meccanica e sanitaria.

Le eventuali anomalie dovranno essere segnalate al responsabile del settore. Al rientro da ogni servizio l'equipaggio dovrà provvedere a ripristinare lo stato di efficienza dell'ambulanza.

Art. 20 – I trasporti dei pazienti non consenzienti e/o psichiatrici devono essere effettuati esclusivamente nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 21 – E' assolutamente proibito il trasporto di cadaveri secondo quanto previsto dalle vigenti norme di polizia mortuaria.

Art. 22 – Possono essere nominati Autisti tutti i Volontari di età superiore ai 21 (ventuno) anni, dotati di regolare patente di guida da almeno un anno, fermo restando eventuali limitazioni di legge, e con esperienza da Soccorritore di almeno 6 (sei) mesi e 20 turni. Al termine dello specifico percorso teorico pratico, acquisito il parere positivo dei formatori responsabili il Consiglio Direttivo delibera l'autorizzazione alla guida.

Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla guida .

Art. 23 – L'uso delle ambulanze e degli automezzi è riservato esclusivamente ai servizi d'istituto.

Ogni altro impiego dovrà essere autorizzato dal Responsabile Servizio Trasporti.

Art. 24 – Nell'uso dei lampeggianti luminosi e della segnalazione acustica d'emergenza i Volontari Autisti dovranno seguire le indicazioni della centrale operativa<sup>118</sup> e rispettare le norme del Codice della Strada.

Art. 25 – Ad ogni uscita dalla Sede è fatto obbligo di accendere i dispositivi di comunicazione per essere sempre reperibili in caso di necessità. (radio ricetrasmittenti, telefono cellulare ecc.).

Art. 26 – Al termine di qualsiasi servizio bisogna ricoverare gli automezzi nelle relative autorimesse, ad esclusione di particolari esigenze autorizzate dal Responsabile Servizio Trasporti.

Art. 27 – Le ambulanze sono da considerarsi automezzi soggetti alle norme del Codice della Strada. In tutti i casi si dovrà tenere una guida sicura e prudente.

L'autista risponde personalmente di eventuali violazioni che prevedono decurtazione di punti sulla patente.

Art. 28 – In caso di incidenti, subiti o provocati, e danni arrecati agli automezzi dell'Associazione, sarà necessario avvisare il Responsabile Servizio Trasporti o il suo vice, in loro assenza un componente del Consiglio Direttivo. Questi provvederanno alle dovute segnalazioni in Segreteria e al Presidente dell'Associazione.

Art. 29 – Il Telefonista è il Socio Attivo i cui compiti sono quelli di rispondere alle chiamate telefoniche di soccorso, alla linea dell'ufficio e ad ogni chiamata via radio.

Il Telefonista dovrà conoscere con precisione il movimento delle ambulanze al fine di uno scrupoloso coordinamento dei servizi richiesti. I volontari che desiderano svolgere il compito di Telefonista dovranno seguire appositi corsi di formazione finalizzati alla conoscenza delle modalità di risposta e alle modalità di organizzazione dei servizi in particolare dei protocolli che regolano i rapporti con la C.O. 118.

Art. 30 – I turni per il Telefonista saranno conteggiati come gli altri turni di servizio.

Il servizio del telefonista è programmato mensilmente sullo specifico tabellone.

I turni previsti sono i seguenti:

Mattino: 6,30-13,00

Pomeriggio 13,00-20.00

Festivi 7,30 - 13,00

Art. 31 – Gli apparecchi radio e telefonici, fissi e mobili, sono utilizzabili esclusivamente per i servizi dell'Associazione.

Art. 32– Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione denominata Commissione dei Volontari; la Commissione è coordinata da un Consigliere referente nominato dal Consiglio Direttivo ed è composta da 8 (otto) Soci Attivi scelti dal Consigliere referente tra quanti ne fanno richiesta.

Art. 33 – La Commissione dei Volontari dovrà adoperarsi affinché venga rispettato il presente Regolamento. Potrà proporre al Consiglio i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 8 (otto) dello Statuto nei confronti dei soci attivi che non osservano le suddette norme; più precisamente dovrà valutare eventuali controversie tra volontari, comportamenti non in linea con il regolamento e con i principi dell'Associazione. La Commissione dovrà collaborare con il Consiglio Direttivo nell'attività ordinaria dell'Associazione. In occasione delle manifestazioni ricorrenti degli anniversari di fondazione la Commissione dei Volontari, tramite il Consigliere referente, avanzerà al Consiglio Direttivo le proposte in merito alle iniziative da adottare.

La Commissione potrà raccogliere consigli e proposte dei Volontari in merito all'attività dell'Associazione e presentarli al Consiglio Direttivo.

Art. 34 – La Commissione dei Volontari si riunirà ogni qualvolta sia ritenuto necessario o su motivata richiesta dei Volontari e comunque con una frequenza minima di 4 (quattro) volte l'anno. Le riunioni si ritengono valide purché siano presenti la metà più 1 dei componenti.

Art. 35 – La Commissione dei Volontari avrà durata pari al Consiglio. In ogni caso la Commissione decade alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 36 – A seguito del decesso di socio attivo l'Associazione partecipa mediante: esposizione all'esterno della sede di un manifesto e del labaro listato a lutto, manifesti su plance cittadine, partecipazione ai funerali in divisa con labaro e ambulanza.

Sono considerati soci attivi anche i consiglieri, i revisori dei conti, i collaboratori di sede (addetti alla segreteria, all'economato, ecc.).

Per decesso di socio non più attivo: esposizione all'esterno della sede di un manifesto e del labaro listato a lutto, manifesti su plance cittadine, libera partecipazione dei soci ai funerali eventualmente anche in divisa.

Un consigliere sarà nominato responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione di quanto sopra.

Art. 37 – Per quanto non previsto dal presente regolamento provvederà il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione dei Volontari, in conformità alle norme statutarie.